



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Of counsel
Dott. Sandro Guarnieri

Reggio Emilia, lì 28/02/2025

Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

CIRCOLARE N. 17/2025

Scadenza/Adempimento

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Andrea Friggeri
Dott. Matteo Giovannini

Oggetto: Tassa annuale libri sociali 2025

Avv. Francesca Palladi

Le società di capitali (Società per azioni, Società a responsabilità limitata) anziché versare la tassa di concessione governativa per ogni bollatura iniziale di libro o registro prevista dall'art. 2215 codice civile, effettuano il versamento annuale di un **importo forfetario** a prescindere dai registri da bollare e dal numero delle loro pagine. La tassa è rimasta anche dopo la soppressione della vidimazione iniziale del libro giornale e del libro inventari, in quanto l'obbligo della vidimazione permane per gli altri libri sociali.

L'**importo della tassa** è il seguente:

- € 309,87 per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2025 non superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2025 superiore a € 516.456,90.

N.B. Eventuali variazioni di capitale sociale o fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2025 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2026).

L'art. 23 nota 3 della tariffa sulle tasse di concessione governativa approvata con D.M. 28.12.95 stabilisce che "la tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente". Pertanto,

la tassa deve essere versata entro il prossimo 17 marzo 2025

(cadendo il 16 di domenica)

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi:

- per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
- per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il **codice tributo 7085** (Tassa annuale vidimazione libri sociali) e indicando l'**anno 2025** quale periodo di riferimento. La tassa può essere compensata con eventuali crediti disponibili.

Si ricorda quanto segue:

Tipologia di versamento	Modalità utilizzabile
Mod. F24 saldo "a debito" senza compensazione	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Mod. F24 con compensazione (saldo "a debito" o saldo "a zero")	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline)

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti:

- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Consorzi che non assumono la forma di società consortili;
- Società di capitali dichiarate fallite;
- Società sportive dilettantistiche.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

All'omesso/ritardato versamento della tassa si applica la sanzione di cui all'art. 13, terzo comma del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471; a tal fine va considerata la revisione del regime sanzionatorio introdotto ad opera del D.Lgs. n. 87/2024 applicabile alle violazioni commesse dall'1.9.2024, con la conseguenza che le stesse risultano così individuate.

- 25% dell'importo dovuto;
- 12,5% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 0,83% per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni.

Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 versando una sanzione ridotta.

Sanzione ridotta	Termine di regolarizzazione
dallo 0,0833 % all'1,1662 % (1% x 1/10)	Entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo
1,25 % (15% x 1/10)	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,3889 % (15% x 1/9)	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,125 % (30% x 1/8)	Entro 1 anno (dal 16/03)
3,5714 % (30% x 1/7)	Entro 2 anni (dal 16/03)
3,5714 % (30% x 1/6)	Entro il termine per l'accertamento

Il pagamento del tributo e degli interessi (calcolati al tasso legale) deve essere effettuato con Mod. F24 utilizzando il codice tributo 7085, (quindi gli interessi non devono essere né indicati né versati separatamente, bensì devono essere aggiunti all'imposta e pagati cumulativamente), mentre per la sanzione si dovrà utilizzare il Mod. F23 indicando il codice tributo 678T, la causale "SZ" e il codice dell'Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale della società (Reggio Emilia = TG2; Guastalla = TGQ).

La norma sulla tassa forfetaria annuale non si applica alle società di persone.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti